



Ufficio: VICESEGRETARIO
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 266 DEL 11-04-2017

Oggetto: RICORSO EX ART. 414 CPC - NOMINA LEGALE E IMPEGNO SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- in data 14/03/2017, è stato notificato a questo Comune, il ricorso ex art. 414 cpc da parte del dott. Angelo Montaruli, ex Segretario Generale del Comune di San Severino Marche;
- nel provvedimento succitato la parte ricorrente chiede di condannare il Comune di San Severino Marche a pagare in favore di parte attrice, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo la somma di € 6.590,67 riferita ai diritti di rogito per l'anno 2014, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a quella dell'effettivo soddisfo;
- l'art. 10, comma 2, del DL 90/2014, convertito in legge dalla l. 114/2014, così dispone:

Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento;

- risulta necessario resistere in giudizio a seguito dell'interpretazione restrittiva data dalla deliberazione n. 21/2015 della Corte dei Conti, sez. Autonomie, all'art. 10, comma 2, del DL 90/2014, convertito in legge dalla l. 114/2014, la quale dispone che "i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C";

Accertato che con la deliberazione di GC n. 61 del 21/03/2017 si è disposto di resistere in giudizio e di conferire all'avv. Lorella Appignanesi, del Foro di Macerata, ampio mandato nel giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi, conferendogli ogni facoltà inerente la causa ed autorizzandolo ad eleggere domicilio ove riterrà più opportuno;

Valutato che:

- In riferimento a tali tipologie di prestazioni la Corte dei Conti rileva che "alcuni rapporti negoziali, qualificabili, per il diritto civile, come contratti d'opera o di opera intellettuale, sono stati attratti, in punto di procedure per l'affidamento, alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50), che, in esecuzione a specifiche direttive comunitarie, nel delineare l'ambito oggettivo di applicazione, contiene una definizione di



“contratto di appalto di servizi” (cfr. art. 3, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016 e, in precedenza, art. 3, commi 3, 6 e 10 del d.lgs. n. 163 del 2006) molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti d’opera o di opera intellettuale.” La stessa Corte specifica che “Il confine fra contratto d’opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e contratto d’appalto di servizi (art. 1665 del codice civile) è individuabile, in base al codice civile, nel carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura imprenditoriale del soggetto esecutore, nel secondo. L’appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d’opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest’ultimo in ordine al profilo dell’organizzazione, atteso che l’appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d’opera, di converso, pur avendo anch’egli l’obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione.” (cfr. Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

- La stessa sezione prosegue nel delineare il quadro normativo di riferimento, aggiungendo che “Il codice dei contratti pubblici adotta certamente una nozione ampia di appalto di servizi, che comprende, in alcuni casi, anche l’attività del professionista intellettuale. Si tratta di nozione finalizzata ad estendere l’ambito di applicazione oggettivo della disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 (in aderenza, da ultimo, alle direttive comunitarie del 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE, tese a favorire il confronto concorrenziale fra operatori economici, la libera circolazione di servizi ed il diritto di stabilimento). Tale nozione, come accennato, non si ripercuote, tuttavia, sulle definizioni di contratto di prestazione d’opera, di prestazione d’opera intellettuale o di appalto di servizi, come delineate dal codice civile, posto che il codice dei contratti pubblici è teso a disciplinare le procedure di affidamento di un’ampia gamma di contratti, che, pur definiti come “appalto”, comprendono una serie eterogenea di negozi civilistici (per esempio, somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016).” Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

Verificato infine che spetta al Comune valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare gli incarichi tecnico-professionali che intende affidare in termini di contratto d’opera intellettuale o di appalto di servizi e che la prestazione necessita di competenze tecniche (e, come tale, deve essere resa da soggetto qualificato e regolarmente iscritto nell’albo professionale), ma non si ravvisa la necessità di un’organizzazione aggiuntiva (tipica dell’appalto). Come evidenziato in precedenti pareri (cfr., per esempio, SRC Lombardia, deliberazione n. 178/2014/PAR), la necessità di utilizzare, da parte di un professionista, mezzi compresi fra gli ordinari strumenti cognitivi ed operativi a disposizione di qualunque lavoratore del settore, non è sufficiente a ritenere che, per il diritto civile, il contratto debba essere inquadrato nell’appalto di servizi. (cfr. Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

Considerato quindi che l’incarico legale in questione viene affidato in termini di contratto d’opera intellettuale, non sono necessari né il CIG né il DURC per la prestazione in esame;

In riferimento al preventivo fornito dal legale avv. Lorella Appignanesi, la spesa per il procedimento in esame può essere quantificata in € 4.069,48 (IVA e CPA compresi), compreso un 15% di spese generali, e in base ai criteri fissati con DM n. 55 del 10 marzo 2014, unitamente alla valutazione del curriculum, l’importo risulta essere congruo;



Richiamato il provvedimento sindacale n. 76/13 del 31/10/2014, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente disposto;
- 2) Di confermare l'affidamento dell'incarico legale all'avvocato Lorella Appignanesi del Foro di Macerata;
- 3) Di dare atto che il compenso per il legale ammonta ad € 4.069,48 (IVA e CPA compresi), compreso un 15% di spese generali;
- 4) Di impegnare la somma complessiva di € 4.069,48 al cap. 138/00 "Liti, arbitraggi e consulenze legali" competenza 2017;
- 5) Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
- 6) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- 7) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 8) Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2017.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 11-04-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to TAPANELLI PIETRO

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 11-04-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 11-04-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to TAPANELLI PIETRO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 11-04-2017

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 11-04-17 al 25-04-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 26-04-17

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario